



**ACCORDO DI COOPERAZIONE  
PER LA CREAZIONE DELLA COLLANA EUROPEA  
*Documenti-monumenti dell'identità europea***

L'anno 2016, il giorno 4 del mese di novembre,

**TRA**

**il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda Università degli Studi di Napoli** (di seguito denominato "**Dipartimento**") nell'interesse del centro di ricerca interdipartimentale denominato **COSME - Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa**, in persona del Direttore p.t. Prof. Gian Maria Piccinelli, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Dipartimento in Caserta al Viale Ettico n. 31 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di Cooperazione;

**E**

**l'Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** (di seguito denominato **ICAR**) con sede in viale di Castro Pretorio, n. 105 - 00185 Roma, C.F. 97528810589, rappresentato dal Dott. Stefano Vitali nella qualità di Direttore.

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

**VISTO** il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli emanato con Decreto Rettorale con D.R. 171 del 24/02/2012, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10.03.2012, ed entrato in vigore il 25/03/2012;

**VISTO** l'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

**PREMESSO CHE**

- 1 Lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, all'art. 9 (Accordi e partecipazione alle attività di altri soggetti), prevede quanto segue: "1. L'ateneo può stipulare accordi con altre università al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attività scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca. 2. Gli accordi sono sottoscritti dal Rettore, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più strutture didattico-scientifiche. Sono di competenza di ciascuna struttura qualora di specifico interesse della stessa; in tal caso non è



previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo e di essi è data pronta comunicazione al Rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del Rettore medesimo. 3. La partecipazione alle attività di altri soggetti deve avere luogo nel rispetto dei seguenti principi e regole: a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta; b) disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e organizzative; c) destinazione di eventuali dividendi a finalità istituzionali dell'ateneo; d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'ateneo in occasione di aumenti di capitale; e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate; f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica venga modificato. Il recesso è deliberato, su proposta del Rettore, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico; g) possibilità di delegare a docenti di ruolo, con apposito decreto del Rettore, la rappresentanza dell'ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti; h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito web dell'ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati”;

- 2 Il Centro interdipartimentale COSME è una struttura portante a supporto della ricerca scientifica e tecnologica dei Dipartimenti che vi hanno aderito (Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; Dipartimento di Economia; Dipartimento di Ingegneria) e dispone di laboratori per elaborazione e calcolo per la digitalizzazione e messa in rete di archivi cartacei e per la archiviazione e conservazione di archivi digitali, una sala server.
- 3 Nell'ambito delle peculiari attività il COSME ha promosso, anche in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la pubblicazione della Collana “*Alle origini di Minerva trionfante*” oltre a progetti di ricerca semantica per la costruzione di “ontologie” sui criteri di ‘Europeana’;
- 4 Il COSME ha sviluppato specifiche competenze tecnologiche e dispone di una provata esperienza di collaborazione pluriennale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. A partire dal 2004, si è realizzata una stretta collaborazione scientifica tra storici, archivisti, studiosi di scienze sociali, ingegneri informatici di diversi ambiti universitari, ricercatori del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e funzionari degli Archivi di Stato della Campania e di altre regioni meridionali, che svolgevano, con differenti metodologie, studi sull'identità del territorio come paesaggio culturale, partendo da una sistemazione puntuale dei fondi archivistici a disposizione. Nasceva da questa collaborazione con gli studiosi del COSME e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Collana “*Alle origini di Minerva trionfante*” e la realizzazione dei primi progetti di ricerca sulla digitalizzazione, messa in rete e ricerca semantica di alcuni grandi archivi europei: Valorizzazione del fondo antico di S. Leucio. POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10; Valorizzazione del patrimonio storico tramite la costruzione di ontologie semantiche (*Historical valorisation by means of Semantic Collaborative Reasoning: HiSCoRe*) presentato dal COSME e dai Dipartimenti di Storia dell'Università di Parigi Sorbona e dell'Università Autonoma di Madrid); *Historical valorisation by means of Semantics Collaborative Reasoning* (programma collaborazione HERITAGE+);



- 5 Il COSME, Centro di ricerca interdipartimentale della SUN (con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda Università degli Studi di Napoli) ha già in atto un accordo di cooperazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo siglato con la Direzione Generale di Formazione e Ricerca e con la Direzione Generale degli Archivi il 5 dicembre 2015;
- 6 Nella convenzione menzionata tra il COSME, La Direzione Generale Educazione e Ricerca e la Direzione Generale degli Archivi sono previste iniziative di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
- 7 Il COSME, la Direzione Generale Formazione e Ricerca e la Direzione Generale Archivi hanno previsto, nel summenzionato accordo di cooperazione, la creazione di nuove collane scientifiche che rispondessero alle esigenze della ricerca italiana ed europea.
- 8 L'Istituto Centrale per gli Archivi, con sede a Roma, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi e sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;
- 9 L'ICAR, tenendo conto della convenzione stipulata tra il COSME, la Direzione Generale di formazione e Ricerca e la Direzione Generale degli Archivi, è uno degli istituti proponenti, insieme al COSME, della creazione della Collana digitale europea "Documenti-monumenti dell'identità europea".

## CONSIDERATO CHE

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- ii. la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- iii. l'art.5, "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" del DLGS 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure*



*d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)* dispone al comma 6 che: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione."

- IV. i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- v. le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto l'eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- vi. le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e specificamente disciplinati dai Protocolli Esecutivi sottoposti all'approvazione di tutte le Parti del presente accordo;

**TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  
si conviene e si stipula quanto segue:**



## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)**

Il COSME, e l'Istituto Centrale per gli Archivi concordano di gestire nelle forme della cooperazione orizzontale taluni servizi di interesse comune relativi alla ricerca ed all'alta formazione, di seguito specificati.

In fase di prima applicazione del presente accordo le Parti si impegnano a programmare la creazione di una collana digitale in collaborazione con diverse strutture pubbliche italiane ed europee.

I criteri organizzativi e scientifici della collana sono riprodotti in apposito allegato all'accordo di cooperazione e fanno parte integrante della presente convenzione.

## **CAPO II FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

### **Art. 2**

#### **(Obblighi delle Parti)**

Il COSME e l'Istituto Centrale per gli Archivi si impegnano, ciascuno attraverso le proprie risorse umane e strumentali, allo svolgimento dei servizi di interesse comune di cui al precedente Articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, e allo scambio di informazioni necessarie a promuovere le finalità del presente Accordo.

Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione.

Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

Le parti collaboreranno, altresì, per l'organizzazione di convegni e seminari di studio nazionali e internazionali, allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i soggetti interessati e diffondere i prodotti delle ricerche condotte.

Le parti collaboreranno a progetti di comune interesse organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

### **Art. 3**

#### **(Modalità di collaborazione)**

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente accordo di cooperazione - e compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, il COSME e l'Istituto Centrale per gli Archivi potranno definire, concordemente, temi specifici di ricerca.

Le attività di ricerca avranno come obiettivo la definizione di differenti risultati operativi, tra i quali:

- a. pubblicazione di volumi (eventualmente anche in formato cartaceo) della Collana digitale europea "Documenti-monumenti dell'identità europea";



b. programmazione scientifica dei volumi della Collana;

Il COSME si occuperà della composizione dei volumi della Collana e di ogni altro aspetto tecnico-editoriale.

I volumi della Collana e di eventuali ulteriori pubblicazioni periodiche verranno curati dal comitato di redazione, dai tecnici del COSME e sottoposti a revisione dai membri del Comitato Scientifico ed a revisori anonimi.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l'Istituto Centrale per gli Archivi potrà mettere a disposizione le risorse documentarie, cartacee e digitali, presenti nel Sistema Archivistico Nazionale nonché le competenze maturate in materia di standard descrittivi e di metadati. Le ricerche, i progetti, le pubblicazioni da realizzare sulla base del presente accordo dovranno conformarsi, per quanto necessario, a tali standard e metadati.

#### **Art. 4 (Controlli)**

Fermo restando che la sottoscrizione del presente Accordo non comporterà per le Parti alcun reciproco impegno finanziario, il controllo sulla regolarità e pertinenza delle eventuali spese che si rendessero necessarie e della loro rendicontazione è effettuato, per ogni dichiarazione di spesa, entro i 90 giorni successivi, secondo disposizioni indicate preventivamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal COSME.

### **CAPO III RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 5 (Strumenti di consultazione e controllo)**

Il COSME e l'Istituto Centrale per gli Archivi, consentiranno l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento delle attività di ricerca programmate in attuazione del presente accordo e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati.

#### **Art. 6 (Oneri a carico delle Parti)**

La sottoscrizione del presente Accordo non comporterà per le Parti alcun reciproco impegno finanziario.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non crea in alcun modo vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali ulteriori *partners* con cui dovessero intraprendere iniziative connesse all'oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 7 (Obblighi di riservatezza)**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;





- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs. 196/03 s.m.i.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotti ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

#### **Art. 8**

##### **(Decorrenza e durata dell'Accordo di cooperazione)**

La durata del presente Accordo di cooperazione è stabilita in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente prorogata, per un ulteriore identico periodo, per concorde volontà delle parti, entro i termini di cui al successivo articolo e così per ogni ulteriore scadenza.

#### **Art. 9**

##### **(Recesso)**

Qualora nella fase di avvio la valutazione non sia positiva è possibile il recesso anticipato, su richiesta di una delle Parti, che avrà effetto decorsi 10 giorni dalla comunicazione.

Dopo la prima fase di avvio della durata di 6 mesi, è possibile il recesso su richiesta di una della Parti. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10**

##### **(Disposizioni di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente convenzione tra le Parti contraenti, si fa rinvio a quanto previsto dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente Accordo in quanto compatibili.



In caso di acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività ricomprese nella presente convenzione sono, dalle Parti, applicate tutte le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo comunque procedure competitive nel rispetto del principio della concorrenza.

**Art. 11**  
**(Controversie)**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano nel Foro di Santa Maria Capua Vetere la competenza per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

**Art. 12**  
**(Criteri scientifici e organizzativi della Collana)**

I criteri scientifici ed organizzativi fanno parte integrante del presente accordo di cooperazione e sono riprodotti in apposito Allegato

Letto, approvato e sottoscritto

***Il Direttore Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda Università degli Studi di Napoli***

Prof. Gian Maria Piccinelli(\*)

***Il Direttore dell'Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo***

Dott. Stefano Vitali(\*)

*(\*) Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, Legge 241 del 1990*



## **Allegato**

### **Criteria scientifici ed organizzativi della Collana europea. Documenti-monumenti dell'identità europea**

#### **1. Gli intenti della Collana**

Perché la nascita di una Collana digitale fra i paesi dell'Unione Europea?

Perché una collana nata in collaborazione tra diverse università e diversi istituti archivistici e bibliotecari dei Paesi dell'Unione Europea?

La Collana vuole inaugurare un filone di studi che nasca dalla riflessione su alcuni problemi emersi nella ricerca scientifica durante gli ultimi decenni.

Il nuovo percorso proposto impegna università, istituti di ricerca, archivi e biblioteche europee. Congiuntamente e nel rispetto della loro funzione primaria, ossia l'approccio alle fonti (archivi e biblioteche) cartacee e digitali, questi soggetti devono tutti collocarsi nel passaggio al nuovo universo digitale del web semantico.

La Collana vuole essere un contributo di queste istituzioni culturali alla costruzione del web virtuale (o *semantic web*). Esso sta modificando profondamente i processi tradizionali di accesso, apprendimento e uso dell'informazione, che pongono nuove sfide alla ricerca scientifica. Si tratta di ripensare gli strumenti metodologici sia delle scienze sociali sia delle scienze dure, mediante l'acquisizione di nuovi percorsi interdisciplinari.

Dopo una fase in cui la storia e le scienze sociali, gli istituti archivistici e bibliotecari europei hanno trovato una fertile collaborazione multidisciplinare attraverso l'utilizzazione di metodologie di frontiera, ora si tratta di individuare altre competenze provenienti soprattutto dall'antropologia, dalle scienze della comunicazione, dalla storia dell'arte, dalla storia del diritto, dalla semantica e dalla semiotica, dall'ingegneria informatica, dalle scienze psicologiche e sociologiche.

Tutto questo nel rispetto degli standard europei ed internazionali. Diverse sono le motivazioni che ci spingono a questa impresa.

1) In primo luogo vanno colmati i vuoti rilevanti accumulati dalle scienze sociali nella trasmissione del sapere. Di fronte a un percorso irreversibile, che porterà nei prossimi anni alla costruzione di un universo digitale, si segnala la mancata revisione dei procedimenti di metodo e di legittimazione nelle scienze sociali, oggi più che mai necessaria come risposta alla rivoluzione tecnologica nella comunicazione e strutturazione del sapere. Le scienze sociali possono svolgere un compito importantissimo di collaborazione a questa opera, attraverso l'integrazione dei contenuti nel percorso effettuato dalle scienze dure.

2) Il problema non è solamente quello dell'emarginazione delle scienze sociali nel processo cognitivo in atto. Il passaggio da una conoscenza reale a una conoscenza virtuale si basa sulla creazione di nuovi vocabolari e nuovi linguaggi. Linguaggi, codici, che cominciano ad essere standardizzati. È un processo di inclusione ed esclusione. Chi non riesce a utilizzare questi linguaggi, chi non riesce a dialogare con gli standard – si tratti di semplici discipline scientifiche o di ricerca scientifica di interi Paesi –, rimane marginale e rischia di essere escluso. Una proposta di soluzione di alcuni di questi problemi deve essere ricercata in una nuova collaborazione tra istituti statali e le università dei paesi europei.

3) Altra esigenza, a cui la Collana si propone di offrire un contributo, è il regolamento

del rapporto tra scienze sociali e fonti, siano esse documenti cartacei o digitali. Tale rapporto è diverso dal passato e di ciò si mostra ormai consapevolezza in molti paesi occidentali e nei rinnovati percorsi di analisi di alcuni grandi eventi che hanno inciso nella memoria collettiva.

Non sia inutile dire che l'iniziativa vorrebbe rispondere a un uso poco accorto degli attuali mezzi di comunicazione informatica, che ha accelerato la visione di un universo senza storia (né passato né futuro) creando una prospettiva schiacciata sul presente. Si tratta di un approccio inaccettabile, perché pure un presente inflazionato e schiacciato dall'abuso della comunicazione resta collocato "nella storia". In questa direzione, il web ha purtroppo dato un significativo contributo, perché le fonti che vi son caricate (originate da un particolare istituto di emissione) nei vari passaggi della comunicazione ben presto rischiano di finir decontestualizzate e mediante un autentico transfert semantico, diventano mere informazioni, dove il passato è annullato e solo il presente regge la scena.

Nella prospettiva della Collana, invece, il rapporto tra storia, scienze sociali e utilizzazione delle fonti si costituirebbe mediante un allargamento della prospettiva della nuova strutturazione del sapere provocata dall'avvento del *web semantico*. Non si tratta di negare il presente. Bisogna piuttosto passare dalla considerazione di un presente senza storia, a un presente come storia e quindi operare un rilancio al tavolo della comprensione storicizzante, di cui la stessa storicizzazione delle fonti costituisce un passo decisivo. E' una storia che tende a recuperare il passato – secondo la definizione che ne fornisce il noto scrittore e critico inglese John Berger, al momento della donazione, nel 2009, del suo archivio privato alla British Library – guardando al presente. La prospettiva delle fonti, sempre secondo Berger:

è che entrandoci si accede al passato, ma un passato per così dire al presente. E così rappresenta un ulteriore modo per le persone che hanno vissuto nel passato, e forse vivono ancora o forse sono morte, di essere presenti. Questo mi sembra uno dei fattori quintessenziali della condizione umana. È di fatto ciò che differenzia l'uomo da qualsiasi animale: vivere con coloro che hanno vissuto, in compagnia di chi non vive più. E non per forza gente che abbiamo conosciuto di persona; mi riferisco a persone che forse abbiamo conosciuto solo attraverso quello che hanno fatto, o hanno lasciato dietro di sé; la questione della compagnia del passato, è questo che mi interessa, e gli archivi sono una specie di sito nel senso di sito archeologico, un sito per quella compagnia, la compagnia del passato.

Un esempio di quanto detto da Berger è offerto dalle prospettive che si dischiudono per la ricerca sulle fonti giuridiche. Tradizionalmente si conservano in archivi notarili, cancellerie e biblioteche soltanto i documenti (atti negoziali, volumi, atti processuali) che trasmettono un'immagine falsamente immobile del diritto, quale ripetizione di una norma atemporale posta nel testo della legge. La digitalizzazione di inediti, carteggi, manoscritti, pareri, appunti, diari e confessioni personali (fonti custodite in genere per non più di una generazione negli archivi privati e poi disperse per sempre), che accompagnano gli atti giuridici, offre uno strumento indispensabile per restituire alla cultura giuridica (e, pertanto alla cultura politica e sociale) la necessaria profondità storica. Una profondità storica che va recuperata, come questo stesso esempio mostra, sul versante della produzione, della trasmissione e dell'uso di archivi e documenti. Anche gli archivi (intesi sia come istituzioni che come fonti documentarie), come mostra una storiografia europea sempre più avvertita, hanno infatti una loro storia, che costituisce non solo un capitolo importante di quella dei

processi di raccolta e organizzazione delle informazioni e delle conoscenze che hanno caratterizzato le diverse epoche, ma anche una testimonianza significativa dei rapporti che le diverse generazioni hanno intrattenuto con il proprio passato.

L'obiettivo della Collana si potrebbe sintetizzare con la metafora dei libri e degli archivi che hanno fatto l'Europa. Libri e archivi come prodotto di un percorso dei paesi europei che porta alla costruzione di una propria identità letta -lungo un itinerario che si innerva tra la formazione dello stato moderno e la fondazione dell'Unione Europea- nella nascita dello Stato moderno, dello stato sociale, del Rinascimento, della Riforma, dell'Illuminismo, della borghesia, del capitalismo, del liberalismo, delle democrazie.

Biblioteche ed archivi costituiscono due facce del potere. La prima di tipo pubblico, come la produzione normativa degli Stati moderni in quanto le pratiche di descrizione archivistica e bibliotecaria riguardano soprattutto il «contesto di produzione» della macchina statale. La seconda da individuare nella produzione delle élite. Il tutto concepito allo scopo di fondare o recuperare identità collettive o individuali.

Con gli Stati nazionali, il soggetto produttore delle fonti (archivi e biblioteche) è dunque concepito come una sorta di attributo della documentazione, una componente importante dell'istituto che contribuisce a descriverne il funzionamento. Quindi vi è uno stretto legame tra geografia degli archivi e delle biblioteche e morfologia istituzionale degli Stati nazionali. Scopo della Collana è rappresentare materialmente, mediante lo studio e la pubblicazione di alcuni fondi o di singoli testi individuati e curati dalle diverse biblioteche o archivi che aderiscono all'iniziativa, attraverso le forme libro-documento, il comune percorso che porta all'identità europea, come protagonista e non soggetto residuale della storia dell'Occidente, come spazio di un originale sincretismo fra differenti culture ed esperienze statali.

## **2. Organizzazione della Collana e soggetto proponente.**

La Collana ospiterà prodotti scientifici inerenti la valorizzazione dei grandi archivi e biblioteche europee considerati come patrimonio primario dei Beni Culturali e allo stesso tempo, attraverso un uso innovativo degli strumenti digitali, si proporrà come strumento in grado di comunicare con gli universi semantici ad essi strettamente connessi.

Saranno accolti lavori sulle fonti e sui testi considerati documenti-monumenti dell'identità europea anche studi interdisciplinari al confine tra scienze storiche e sociali e scienze dure.

Oltre alla Collana è prevista la creazione di una rivista scientifica dove verranno pubblicati lavori sulle seguenti tematiche:

- le problematiche sugli archivi e biblioteche e sulle fonti cartacee e digitali;
- la storia degli archivi e delle biblioteche;
- il rapporto tra ricerca scientifica e beni culturali;
- i nuovi prototipi di ricerca e le tecnologie sui beni culturali;

La Collana, provvista di un comitato scientifico internazionale e di revisori anonimi, verrà indicizzata su Scopus, Web of Science, Scholar.

La realizzazione della Collana e della rivista scientifica nasce dalla richiamata convenzione del COSME e le Direzioni di Formazione e Ricerca, la Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il COSME stipulerà convenzioni con altre Università italiane ed europee (Dipartimento di

Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Storici dell'Università Statale di Milano, l'Istituto di Storia della Rivoluzione francese della Sorbona, l'Istituto di Storia dell'Università Autonoma di Madrid.), con l'ICAR (l'Istituto Centrale per gli Archivi), con la Biblioteca Nazionale di Napoli, con la Biblioteca Nazionale di Roma, con altre strutture bibliotecarie ed archivistiche europee.

### **3. Comitato scientifico**

Il comitato scientifico è composto da almeno un membro di ogni struttura che ha aderito alla convenzione e da figure eminenti della cultura europea che saranno individuate.

### **4. Comitato esecutivo**

Il comitato esecutivo è composto da cinque membri:

- 1) il Direttore del Cosme, che lo presiede,
- 2) da un componente designato dal Cosme;
- 3) da un componente indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- 4) da un componente designato dalle Direzioni Archivistiche partecipanti;
- 5) da un componente designato dall'Istituto centrale per gli archivi;
- 6) da un componente designato dalle Direzioni delle Biblioteche partecipanti

### **5. Comitato di redazione**

La redazione sarà individuata dal comitato scientifico e dal comitato esecutivo ed affiancherà nella realizzazione dei volumi i tecnici del COSME

### **6. Pubblicazioni**

Le pubblicazioni della presente collana sono sottoposte a un procedimento di revisione finalizzato a verificare la corrispondenza del lavoro a un elevato livello di qualità scientifica.

#### *1. Pubblicazione di monografie*

Per la pubblicazione di un volume monografico occorre la proposta di un componente del Comitato scientifico. Il Comitato esecutivo, ricevuta la proposta, designa due revisori.

Accettata la proposta di revisione, il Comitato esecutivo comunica l'inizio del procedimento a tutti i componenti del Comitato scientifico ed invia ai revisori, in formato elettronico o cartaceo, il lavoro proposto per la pubblicazione. Il Comitato esecutivo invierà il lavoro a tutti gli altri componenti del Comitato scientifico che ne facciano richiesta,

I revisori valutano il testo presentato entro quaranta giorni dalla ricezione.

L'esito della revisione è comunicato anche solo telematicamente, con motivazione anche sintetica, al Presidente del Comitato esecutivo. Per l'ammissione alla pubblicazione è necessaria la piena approvazione di entrambi i revisori.

In caso di giudizio negativo di uno o di riserve di merito avanzate da uno o entrambi i revisori, il Presidente del Comitato esecutivo può chiedere al comitato medesimo di pronunciarsi collegialmente. In caso di giudizio negativo da parte di entrambi i revisori il volume non può essere pubblicato.

I revisori ricevono il testo da valutare senza indicazione dell'Autore; all'Autore non viene comunicata l'identità dei revisori.

## *2. Pubblicazione di volumi collettanei*

Per la pubblicazione di volumi composti da raccolte di scritti di più autori, sarà il curatore ad assumere la funzione di revisore fermo restando la necessità che la pubblicazione del volume venga approvata dal Comitato esecutivo.

## *3. Revisione editoriale*

All'esito dell'approvazione il Presidente del Comitato esecutivo invia il lavoro ai componenti del Comitato editoriale, i quali provvedono sollecitamente alla sua rilettura per adeguarlo ai criteri tipografici della collana.

## **6. Proprietà intellettuale**

I contenuti digitali, resi disponibili in *open access*, sono di proprietà intellettuale del Cosme, il quale detiene anche i diritti d'uso del logo della collana e della sua denominazione.